

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 16 aprile 2018 in prima convocazione.

Milano, 30 marzo 2018

Signori Azionisti,
il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A. (la "**Società**"), convocata il giorno 16 aprile 2018 in prima convocazione, a Milano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Processo di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statuari e ogni deliberazione inerente e conseguente.*

* * * *

Punto 1. *Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM") al Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In proposito si ricorda che in data 26 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni sul MTA, ritenendo che lo stesso sia funzionale ad una migliore valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni

convertibili della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Inoltre, l'ingresso sul MTA determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA la Società ha conferito l'incarico di Sponsor alle società Banca Akros S.p.A. (Gruppo BPM) e Advance SIM S.p.A. per lo svolgimento delle attività ai medesimi riservate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Signori Azionisti,
vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di approvare, per quanta occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Piteco S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Piteco S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale”.*

Punto 2. *Processo di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,
siete convocati in assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di adozione di un regolamento assembleare, nel testo allegato alla presente relazione **sub B**, con decorrenza dalla data di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA.

Si ritiene opportuno che, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (**“Codice di Autodisciplina”**), l'Assemblea della Società approvi, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA, un regolamento assembleare volto a disciplinare il funzionamento delle Assemblee degli azionisti e a garantirne il regolare svolgimento.

Il regolamento che vi proponiamo disciplina, tra l'altro, gli interventi in assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del regolamento assembleare allegato **sub B**.

Signori Azionisti,
vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

delibera

- 1) *di approvare il regolamento dei lavori assembleari nel testo allegato al presente verbale sub lettera "B", con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili della Società sul MTA; e*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, utili e/o opportuni per dare esecuzione alla presente delibera e introdurre le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie e/o opportune per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alla deliberazione assunta".*

Punto 3. *Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio relativo all'esercizio chiuso 31/12/2017 che riporta un utile pari ad Euro 3.755.801. Sul punto si rinvia alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio e messa a disposizione del pubblico sul sito della Società.

In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio Consolidato Piteco S.p.A. relativo all'esercizio 2017, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

delibera

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;*
- 2) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come segue: Euro 188.000 a riserva legale, Euro 3.567.801 a riserva straordinaria;*
- 3) *di approvare la distribuzione di un dividendo, attingendo alla riserva straordinaria, di Euro 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie senza valore nominale in circolazione, con esclusione delle azioni proprie; che il dividendo venga posto in pagamento, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 25 aprile 2018 con record date fissata il 24 aprile 2018;*
- 4) *di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi"*

Punto 4. Nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Siete chiamati al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, fissandone altresì i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare in 8 il numero degli amministratori da nominare in Assemblea al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte.

L'art. 15 dello Statuto della Società prevede che gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Alla elezione degli Amministratori si procederà secondo le previsioni dell'art. 15 dello Statuto che si riportano di seguito come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno proposte dagli Azionisti su questo punto all'ordine del giorno.

Punto 5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,
Siete chiamati al rinnovo del Collegio Sindacale, fissandone altresì i compensi.

L'art. 22 dello Statuto della Società prevede che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato elencato per primo nella lista risultata prima per numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura

Signori Azionisti,
Vi invitiamo a votare una delle liste che saranno proposte dagli Azionisti su questo punto all'ordine del giorno.

Punto 6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,
in vista del procedimento di ammissione a quotazione della Società, è necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, al fine di tener conto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 ("D.lgs. 39/2010") in materia di revisione legale dei conti dei c.d. "Enti di Interesse pubblico", tra i quali rientrano anche "le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione" (cfr. art. 16, comma 1, lett. a) del D.lgs. 39/2010). Siete, pertanto chiamati a deliberare sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale ha acquisito una proposta riguardante i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa applicabile ai c.d. "Enti di interesse pubblico" ed ha formulato il proprio parere motivato sulla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, messo a disposizione del pubblico sul sito della Società www.pitecolab.it, sezione Investor Relations.

Signori Azionisti,
vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte ordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

- preso atto della "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 27/01/2010 n. 39" del Collegio Sindacale

delibera

- 1) di conferire alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Piteco S.p.A. per gli esercizi dal 2018 al 2026 con efficacia condizionata all'ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- 2) di approvare il conferimento dell'incarico nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori;
- 3) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".

* * * *

Punto 1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statuari e ogni deliberazione inerente e conseguente.

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, che rimarrà in vigore fino alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili sul MTA. Il testo integrale dello statuto sociale proposto è allegato alla presente relazione sub "C". In particolare, oltre ad alcune modifiche formali, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 5. Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 18.154.900 (diciottomilionicentocinquantaquattromilanovecento) suddiviso in numero 18.132.500 (diciottomilacentotrentaduecinquecento) azioni prive del valore nominale.</p> <p>2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la</p>	<p>Art. 5. Capitale sociale</p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 18.154.900 (diciottomilionicentocinquantaquattromilanovecento) suddiviso in numero 18.132.500 (diciottomilacentotrentaduecinquecento) azioni prive del valore nominale.</p> <p>2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la</p>

<p>modifica del presente statuto.</p> <p>3. L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione del giorno 21/28 luglio 2015, in esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci in data 11 maggio 2015, ha deliberato un aumento del capitale sociale per euro 4.993.800, mediante emissione in una o più volte di azioni ordinarie prive di valore nominale, esclusivamente a servizio del rapporto di conversione fissato in sede di emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della medesima società in pari data.</i></p>	<p>modifica del presente statuto.</p> <p>3. L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione del giorno 21/28 luglio 2015, in esecuzione della delega attribuita dall'assemblea dei soci in data 11 maggio 2015, ha deliberato un aumento del capitale sociale per euro 4.993.800, mediante emissione in una o più volte di azioni ordinarie prive di valore nominale, esclusivamente a servizio del rapporto di conversione fissato in sede di emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della medesima società in pari data.</i></p>
<p>Art. 6. Azioni</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").</p> <p>2. Salvo diverse disposizioni dello statuto riservate a categorie speciali di azioni, le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti di partecipazione agli utili, uguali diritti di partecipazione al patrimonio netto risultante dalla liquidazione, e, infine, uguali diritti di voto.</p> <p>3. Nel caso di emissione di categorie speciali di azioni la delibera di aumento di capitale dovrà definirne il contenuto.</p> <p>4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea prese in conformità alla legge e</p>	<p>Art. 6. Azioni</p> <p>1. Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>2. Salvo diverse disposizioni dello statuto riservate a categorie speciali di azioni, le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti di partecipazione agli utili, uguali diritti di partecipazione al patrimonio netto risultante dalla liquidazione, e, infine, uguali diritti di voto.</p> <p>3. Nel caso di emissione di categorie speciali di azioni la delibera di aumento di capitale dovrà definirne il contenuto.</p> <p>4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea prese in conformità alla legge e allo statuto.</p>

allo statuto.	
	<p>Viene inserito l'art. 7-bis. Identificazione degli azionisti</p> <p>1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</p> <p>3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>
<p>Art. 8. Partecipazioni rilevanti e OPA Endosocietaria</p> <p>1. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano ammessi sull'AIM Italia si applica la "Disciplina sulla Trasparenza" prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, detenute sia direttamente o indirettamente anche per il tramite di fiduciari o per interposta persona, raggiunga,</p>	<p>L'art. 8 viene integralmente rimosso.</p>

superi o scenda al di sotto della soglia del 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede entro cinque giorni di negoziazione dal “cambiamento sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Inoltre, ogni azionista che possieda (direttamente o indirettamente anche per il tramite di fiduciari o per interposta persona) una partecipazione uguale o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alle seguenti soglie del 5%, 10%, 15%,

20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%, ovvero alle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione di cui sopra - da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società - deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui si è verificato il cambiamento sostanziale, ovvero la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

2. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia e a partire da tale data di ammissione, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 106, 109 e 111 del TUF e dei regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione all'organo amministrativo e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria ai sensi del precedente paragrafo, nei termini previsti dalla disciplina ivi richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dall'organo amministrativo.

<p>Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel esercita tali poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Le determinazioni del Panel su tali controversie sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di</p> <p>amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..</p>	
<p>Art. 10 Convocazione</p> <p>1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi a scelta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o il "Corriere della Sera" o "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in prima convocazione. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo</p>	<p>Art. 9 Convocazione</p> <p>1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'assemblea è convocata nel termine di legge mediante avviso da pubblicarsi sul sito della società e a scelta, ovvero ove necessario e anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o il "Corriere della Sera" o "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo</p>

<p>dell'adunanza (nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare nonché le altre menzioni richieste dalla applicabile normativa.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	<p>dell'adunanza (nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare nonché le altre menzioni richieste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>
<p>Art. 11 Quorum costitutivi e deliberativi</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.</p> <p>2. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>	<p>Art. 10 Quorum costitutivi e deliberativi</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.</p> <p>2. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.</p>
<p>Art. 12. Svolgimento: Presidente, segretario, scrutatori e legittimazione a partecipare</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, ed in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dall'assemblea.</p> <p>2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge ovvero quanto il presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.</p> <p>3. L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di legge di volta in volta in vigore.</p>	<p>Art. 11. Svolgimento: Presidente, segretario, scrutatori e legittimazione a partecipare</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, ed in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dall'assemblea.</p> <p>2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge ovvero quanto il presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.</p> <p>3. La legittimazione all'intervento in assemblea e</p>

Qualora le azioni della Società siano negoziate nell'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, stabilire le modalità delle votazioni, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine di giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

<p>dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p>5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p>	
<p>Art. 14. Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, soci e non soci, secondo la determinazione fatta dall'assemblea che ne fissa anche la durata.</p> <p>2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>3. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>Art. 13. Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo la determinazione fatta dall'assemblea che ne fissa anche la durata.</p> <p>2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>3. Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare; – almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").
<p>Art. 15. Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale</p>	<p>Art. 14. Nomina del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti</p>

avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.

148, comma 3, TUF.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà

rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita o richiamata dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla società rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti a ciascuna lista.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste saranno, inoltre, soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due

sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui al presente articolo

15, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato resta in

amministratori in possesso di tali requisiti.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

2. Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (in seguito la "**lista di minoranza**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui alla precedente lettera a). Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Fermo restando quanto precede, il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

<p>carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall'assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratori da esso sostituito.</p> <p>Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>3. Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (diversi dall'amministratore tratto dalla lista di minoranza), il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, anche al di fuori delle liste di cui al presente articolo 14, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.</p> <p>Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza, se disponibile. Qualora dalla lista di minoranza non residuino dei candidati eleggibili e disposti ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza. L'amministratore così nominato resta in carica sino alla prossima assemblea e quello nominato dall'assemblea dura in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi l'amministratori da esso sostituito.</p> <p>Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
<p>Art. 15. Riunioni e deliberazioni del Consiglio</p> <p>1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno</p>	<p>Art. 15. Riunioni e deliberazioni del Consiglio</p> <p>1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno</p>

<p>due consiglieri.</p> <p>2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>3. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza e/o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.</p> <p>4. L'intervento in consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, inviare e ricevere documenti ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</p>	<p>due consiglieri.</p> <p>2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.</p> <p>3. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza e/o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>4. L'intervento in consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, inviare e ricevere documenti ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.</p> <p>5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.</p>
<p>Art. 17. Poteri</p> <p>1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. All'organo amministrativo è pertanto conferita ogni facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. L'assemblea dei soci potrà, sia al momento della nomina che successivamente, indicare specifici atti o categorie di atti per il cui</p>	<p>Art. 16. Poteri</p> <p>1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. All'organo amministrativo è pertanto conferita ogni facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo la competenza relativa alle</p>

<p>compimento l'organo amministrativo dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'assemblea.</p> <p>3. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo la competenza relativa alle deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la fusione nei casi di cui gli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis c.c. (incorporazione di società possedute al 90%);</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</p> <p>d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p>	<p>deliberazioni concernenti:</p> <p>a) la fusione nei casi di cui gli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis c.c. (incorporazione di società possedute al 90%);</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</p> <p>d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p>
<p>Art. 18. Amministratori delegati, Comitati, Direttori e Procuratori</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al consiglio. Il consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.</p>	<p>Art. 17. Organi delegati, Comitati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Direttori e Procuratori</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al consiglio. Il consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, anche dagli organi delegati (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune), sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate, con periodicità trimestrale, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p>

	<p>2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.</p> <p>3. Il consiglio di amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-<i>bis</i> TUF, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, ne dispone, occorrendo, anche la revoca e ne determina il relativo compenso.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata da consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.</p>
<p>Art. 21. Collegio sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; esso è composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>2. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.</p> <p>3. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.</p>	<p>Art. 20. Collegio Sindacale</p> <p>1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; esso è composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>2. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come descritto all'art. 3 del presente statuto. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.</p> <p>3. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.</p>
<p>Art. 22. Nomina del collegio sindacale L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei</p>	<p>Art. 21. Nomina del Collegio Sindacale L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei</p>

membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato elencato per primo nella lista risultata prima per numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad

membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. È altresì depositata ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento anche indiretto ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Sono altresì depositate le informazioni relative all'identità dei soci che

una votazione di ballottaggio.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza rispettare la presente procedura.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

hanno presentato le liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove questi siano stati presentati). In caso di mancato adempimento la lista si considera come non presentata.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare, *pro tempore* vigente, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza

	<p>rispettare la presente procedura, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista: in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa ivi rappresentata.</p> <p>In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.</p> <p>Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti non consenta di rispettare la normativa <i>pro tempore</i> vigente in tema di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto onde ripristinare l'osservanza di detta normativa.</p> <p>L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>
<p>Art. 23. Revisione legale dei conti</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.</p> <p>2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.</p>	<p>Art. 22. Revisione legale dei conti</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.</p> <p>2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili.</p>
	<p>Art. 29. Operazione con parti correlate</p> <p>1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in</p>

	<p>materia.</p> <p>2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure adottate dalla Società possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>
<p>Art. 31. Norme finali</p> <p>Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.</p>	<p>Art. 31. Norme finali</p> <p>Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p>

Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti,
vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“l'Assemblea degli Azionisti di Piteco S.p.A., in parte straordinaria:

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto del testo delle modifiche allo Statuto della Società*

delibera

- 1) *di adeguare lo Statuto di Piteco S.p.A. conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione subordinatamente all'ammissione a quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Piteco S.p.A. sul MTA; e*

2) *di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".*

* * * *

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in Milano, via Mercalli 16 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.pitecolab.it, sezione Investor Relations.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to dott. Marco Podini)